

## Le Modifiche all'art.2 del Decreto Bersani sulla concorrenza nel settore dei servizi professionali

Questo è il testo finale dell'articolo 2 del Decreto BERSANI 223/2006 così come convertito e modificato dalla Legge 04.08.2006, n. 248.

I punti in neretto riguardano le modifiche apportate con la conversione in legge a seguito delle proteste di alcune associazioni professionali.

Il provvedimento è stato in qualche modo modulato tenendo conto delle specifiche esigenze di talune realtà professionali dove prevale l'attività personale dei soggetti professionisti e dove sono ormai affermate determinate regole in tema di pubblicità.

Notiamo che non si parla di mera pubblicità, ma di pubblicità informativa. Sono stati aggiunti inoltre al punto b) relativo a pubblicità dei prezzi e costi della prestazione i requisiti dei "criteri di trasparenza" e della veridicità del messaggio che può essere verificata dall'ordine professionale. Per quanto attiene il punto c) servizi professionali di tipo interdisciplinare è stato precisato come l'oggetto sociale delle società libero – professionali debba essere esclusivo.

Sempre all'articolo 2, è stato inoltre aggiunto il comma 2 bis che stabilisce come gli accordi economici tra professionista e cliente debbano essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

Si legge ora all'articolo 2:

### Art. 2.

#### Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti **e** di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente **decreto** sono abrogate le disposizioni legislative **e** regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali **e** intellettuali:

a) **l'obbligatorietà di tariffe fisse** o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

**b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;**

**c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.**

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. **Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.**

**2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:**

**"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".**

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.